



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 95 DEL 22/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** in Casalgrande, in parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in videoconferenza. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **17**

Assenti N. **0**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 17

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Benassi Daniele e Roncarati Alessia

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) (le condizioni) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalgrande e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

“RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100”;

Vista la relazione tecnica relativa all'ultima ricognizione ordinaria delle partecipazioni , deliberata con proprio atto n. 89 del 20.12.2019 (allegato B);

Visto altresì l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione -quale parte integrante e sostanziale della stessa- dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, di cui si riportano le risultanze finali:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE A TITOLO ONEROSO	
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
LEPIDA SCPA	02770891204	0,01	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE	

Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 29 del 14 dicembre 2020;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett i) del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 11 - Astenuti: 6 (Il Gruppo Consiliare "PD", il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle", il Consigliere Comunale Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare "Centrodestra per Casalgrande")

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Il Consiglio Comunale, pertanto

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- IREN SPA 0,33% (società quotata – mantenimento ex lege)
- PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,95 % (dismissione della quota)
- AGAC INFRASTRUTTURE SPA 2,38 % (mantenimento con azioni di razionalizzazione);
- LEPIDA SCPA 0,01 % (mantenimento senza interventi)
- AGENZIA LOCALE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL 1,97 % (mantenimento senza interventi)

2. di approvare la relazione tecnica relativa all'ultima ricognizione ordinaria delle partecipazioni, deliberata con proprio atto n. 89 del 20.12.2019 (allegato B);

3. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché a tutte le società partecipate dal Comune ;

4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

5. di dare atto che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo n. 33.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

COMUNE DI CASALGRANDE

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

ALLEGATO A

Indice generale

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019.....	3
1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA.....	5
2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA.....	8
3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL.....	11
4 – LEPIDA SCPA	14
PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.	17
PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	17
RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	21

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute:

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019

P R O G R	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIP ATA	QUOTA DI PARTECIPAZI ONE	BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	AGAC INFRASTRUTT URE SPA	021531503 50	2,38 %	Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato	MANTENIMENTO con azione di razionalizzazione
2	PIACENZA INFRASTRUTT URE SPA	014294603 38	0,95 %	Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali	Cessione
3	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE srl	025581903 57	1,97 %	Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
4	LEPIDA SCPA	027708912 04	0,01 %	Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.r. 11/2004	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
5	IREN SPA	071294700 14	0,33 %	Holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE

				gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali	
--	--	--	--	---	--

SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE



1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02153150350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,38 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' CONTROLLATA

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett.d).

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

SEGUE PARTECIPATA: 1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA**Condizioni art. 20, co. 2 TUSP*****dati con riferimento all'esercizio 2019:***

<i>Numero medio dipendenti</i>	0
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	4
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0

<i>Costo del personale</i>	0,00
<i>Compensi amministratori</i>	23.424,00
<i>Compensi componenti organo di controllo</i>	16.716,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
3.676.940,00	2.999.727,00	2.934.075,00	2.525.656,00	2.294.849,00

FATTURATO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>FATTURATO MEDIO</i>
8.765.242,00	7.947.688,00	7.856.807,00	8.189.912,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a).

La società risulta priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

Indicare quali società/enti strumentali: PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e).

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Segue PARTECIPATA: 1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i limiti finanziari del Comune.

Azioni da intraprendere:

Contenimento dei Costi - Rinegoziazione strumento finanziario derivato.

Come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014, si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Si riportano di seguito le azioni già svolte e l'andamento dell'operazione.

Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture aveva affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.

In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. In novembre 2018 si è svolta l'udienza con i testimoni. Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali. In data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.

In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. Si è in attesa di conoscere la data dell'udienza.

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 01429460338

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,95 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

SEGUE PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2019:

<i>Numero medio dipendenti</i>	0
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	4
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0

<i>Costo del personale</i>	0,00
<i>Compensi amministratori</i>	5.063,00
<i>Compensi componenti organo di controllo</i>	14.355,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
501.572,00	491.433,00	465.110,00	367.991,00	313.570,00

FATTURATO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>FATTURATO MEDIO</i>
1.142.000,00	1.142.000,97	1.142.380,00	1.142.127,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1).

La società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

Indicare quali società/enti strumentali: AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e).

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Segue PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Azioni da intraprendere:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici. In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

Il Comune di Reggio Emilia, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune ha inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, comma 5 bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 30,12,2018 n. 145 poiché la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Nel corso dell'esercizio 2020 è slittato il confronto per addivenire alla cessione della società. La situazione emergenziale da gestire a seguito dell'esplosione dell'epidemia da Covid-19 che ha coinvolto le risorse umane dell'ente e ridefinito forzatamente la programmazione prevista a inizio anno, ha reso difficoltosa la suddetta attività di confronto.

La società Piacenza Infrastrutture Spa, anche nel 2019, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 501.572 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni 2018-2017-2016-2015.

Il Comune intende pertanto avvalersi anche per l'anno 2020 dell'art. 5-bis del TUSP che sospende, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società.

3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02558190357

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,97 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2012

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2019:

<i>Numero medio dipendenti</i>	8
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	1
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0

<i>Costo del personale</i>	354.149,00
<i>Compensi amministratori</i>	0,00
<i>Compensi componenti organo di controllo</i>	14.502,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
73.812,00	76.521,00	37.472,00	55.159,00	156.069,00

FATTURATO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>FATTURATO MEDIO</i>
832.893,00	856.706,00	833.558,00	841.052,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a).

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

La società ha un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e).

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a.

La società Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale srl nel 2018 rispettava i parametri di cui all'articolo 20 co. 2 lettera d) così come rettificato dall'articolo 26 comma 12-quinquies per il triennio 2016-2018.

Nel 2019, con l'entrata in vigore del nuovo parametro del fatturato medio superiore al milione di euro e non più superiore a 500 mila euro, la società non rispetterebbe più tale indicatore ottenendo un fatturato medio di importo pari a 841.052,33.

E' necessario tuttavia evidenziare che il valore della produzione complessivo medio di Agenzia nel triennio è pari ad oltre 23milioni di euro (somma del valore del fatturato suindicato e dei contributi regionali e comunali ex L. 30/98 sono trasferiti annualmente alla società).

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

4 – LEPIDA SCPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02770891204

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,01 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2007

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.r. 11/2004

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d).

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Lepida Scpa, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici (tra cui anche i servizi di DataCenter & Cloud) che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. La società è sottoposta al "controllo analogo congiunto" delle pubbliche amministrazioni socie per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dall'01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 s.c.pa.

SEGUE PARTECIPATA: 4 – LEPIDA SCPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2019:

<i>Numero medio dipendenti</i>	597
<i>Numero amministratori</i>	3
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	4
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	0

<i>Costo del personale</i>	26.052.400,00
<i>Compensi amministratori</i>	35.160,00
<i>Compensi componenti organo di controllo</i>	45.640,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
88.539,00	538.915,00	309.150,00	457.200,00	184.920,00

FATTURATO

<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>FATTURATO MEDIO</i>
60.510.381,00	28.668.522,00	28.228.448,00	39.135.783,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a).

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e).

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Segue PARTECIPATA: 4 – LEPIDA SCPA

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri previsti dalla normativa.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione.

PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

3	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	<p>La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per il 2019 è in equilibrio economico. E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a. La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- ha un amministratore unico che non percepisce compensi perché vi ha espressamente rinunciato e il numero dei dipendenti è pari a 8 unità);- il Comune di Casalgrande non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Agenzia locale per la mobilità;- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio inferiore ad un milione di euro ma occorre considerare che il valore della produzione complessivo medio della società è di oltre 23milioni di euro perché comprende i contributi regionali e comunali L. 30/98;- dalla data della sua costituzione non ha realizzato risultati negativi.
4	LEPIDA SCPA	<p>La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle Agende digitali Europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dal 01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 scpa.</p>

PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione - Contenimento Costi

1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,38 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

Descrizione degli interventi di contenimento costi e relative motivazioni :

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo ed una eventuale internalizzazione non è compatibile con i limiti finanziari del comune.

La società prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati iniziata nel 2015. L'assemblea della società ha deliberato di ricorrere in appello dopo la decisione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2019. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. Si è in attesa di conoscere la data dell'udienza.

Indicare le modalità di attuazione e i tempi stimati:

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto indipendenti dalla società.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione. Si segnala che le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.

Cessione/Alienazione quote

2 - PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,95 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Motivazioni della scelta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'ente.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza

Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

Il Comune di Reggio Emilia, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune di Reggio Emilia ha inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, comma 5 bis, introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 30,12,2018 n. 145, poiché la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

La società anche nel 2019, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 501.572 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni 2018-2017-2016-2015.

Il Comune di Reggio Emilia intende avvalersi della norma di cui all'art. 24, comma 5bis anche per l'anno 2020 in quanto è slittato il confronto per addivenire alla cessione della società. La situazione emergenziale da gestire a seguito dell'esplosione dell'epidemia da Covid-19 che ha coinvolto le risorse umane dell'ente nel corso del 2020 e ridefinito forzatamente la programmazione prevista a inizio anno, ha reso difficoltosa la suddetta attività di confronto.

In data 26/11/2020 con lettera protocollo n.196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune di Casalgrande non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la cessione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto trattasi di società delle reti pubbliche che non hanno valore confrontabile sul mercato.

RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Prog.	Denominazione società	% di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	1	Agac Infrastrutture spa	2,38 %	Non dipendenti dalla società	Non dipendenti dalla società
Cessione/Alienazione	2	Piacenza Infrastrutture spa	0,95 %	31/12/2021	Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la cessione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto trattasi di società delle reti pubbliche che non hanno valore confrontabile sul mercato.

COMUNE DI CASALGRANDE

**RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
commi 2 e 4
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

ALLEGATO B

PREMESSA

Il Comune di Casalgrande, come previsto dell'art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 20.12.2019 con deliberazione consiliare n. 89, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

Con tale provvedimento si è deliberato di:

- mantenere le seguenti partecipazioni dirette:

- 1) Agac Infrastrutture spa;
- 2) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- 3) Lepida scpa;
- 4) Iren spa (in quanto società quotata);

Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione:

- conferma della cessione delle quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, rinviando all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

A tal fine il Comune di Reggio Emilia intende avvalersi della norma di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, così come introdotto dall'articolo 1, comma 723 della L. 145/2018, poiché la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015. L'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della razionalizzazione periodica approvata con atto di Consiglio Comunale n. 89 del 20.12.2019, con l'esposizione dei risultati conseguiti e dei tempi e modalità di attuazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione/Alienazione quote

Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di:

Piacenza Infrastrutture SPA

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

<p>Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019</p>	<p>Cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.</p> <p>L'alienazione della partecipazione verrà effettuata con deliberazione motivata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del TUSP, in quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica e per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito anche dell'articolo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.</p> <p>In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 13 del 27/04/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani.</p> <p>In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033 (del Comune di Reggio Emilia), è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini.</p> <p>In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384 (del Comune di Reggio Emilia), si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017.</p> <p>In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 e' stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018 e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.</p>
--	--

	Nel corso dell'esercizio 2019, il Comune di Reggio Emilia ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società, rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune si è avvalso della norma di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, introdotto dall'articolo 1, comma 723 della L. 145/2018, poiché la Piacenza Infrastrutture spa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.
--	--

Situazione alla data odierna

Nel corso dell'esercizio 2020 è slittato il confronto per addivenire alla cessione della società. La situazione emergenziale da gestire a seguito dell'esplosione dell'epidemia da Covid-19 che ha coinvolto le risorse umane dell'ente e ridefinito forzatamente la programmazione prevista a inizio anno ha reso difficoltosa la suddetta attività di confronto.

La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2019, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 501.572 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni 2018-2017-2016 e precedenti.

Il Comune di Reggio Emilia intende pertanto avvalersi anche per l'anno 2020 dell'art. 5-bis del TUSP che sospende, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

In data 26.11.2020 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di un nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1125/2020 ad oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 16/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 95 del 22/12/2020

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2021, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 95 del 22/12/2020

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/01/2021	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE NAPOLEONE ROSARIO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	---